

OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso n. 2 ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale in materia di Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di resistere ai seguenti giudizi promossi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da:
 - **CENTRO COMMERCIO ROTTAMI SRL** avverso Avviso di rettifica n. 23/04 dell'accertamento n. 559/02 relativo a Tarsu per l'anno 1998;
 - **GIONANELLI FABIO e CENTRO COMMERCIO ROTTAMI** avverso Avviso di rettifica n. 24/04 dell'accertamento n. 560/02 relativo a Tarsu per l'anno 1998
- accolte le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nei giudizi promossi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da:
 - **CENTRO COMMERCIO ROTTAMI SRL** avverso Avviso di rettifica n. 23/04 dell'accertamento n. 559/02 relativo a Tarsu per l'anno 1998;
 - **GIONANELLI FABIO e CENTRO COMMERCIO ROTTAMI** avverso Avviso di rettifica n. 24/04 dell'accertamento n. 560/02 relativo a Tarsu per l'anno 1998
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

R E L A Z I O N E

Nel marzo 2004, l'Ufficio, nel corso delle attività di accertamento della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani relative all'annualità 1998, emetteva i seguenti provvedimenti:

1. nei confronti della **CENTRO COMMERCIO ROTTAMI SRL**:
rettifica dell'avviso di accertamento d'ufficio TSR n. 559/2002;
2. nei confronti di **GIOVANELLI FABIO**, in qualità di amministratore unico della **CENTRO COMMERCIO ROTTAMI SRL**:
rettifica provvedimento di irrogazione sanzioni TSR n. 560/2002.

Avverso i suddetti avvisi, i destinatari hanno proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano chiedendo l'annullamento dei provvedimenti in questione per "decadenza del termine per l'accertamento e per irritalità del procedimento".

Poiché analoghi provvedimenti, emessi dal Comune di Sesto San Giovanni nei confronti rispettivamente della CENTRO COMMERCIO ROTTAMI SRL e di Giovanelli Fabio in qualità di amministratore unico della stessa, sono stati da questi ultimi impugnati e, la Sezione n. 14 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, pronunciandosi al riguardo con sentenze n. 181/14/03 e n. 182/14/03 del 07.10.2003, ha accolto le argomentazioni sostanziali dedotte dal Comune di Sesto San Giovanni, si ritiene sussistano ragioni tali da consentirne una fondata opposizione anche ai ricorsi in questione; si propone pertanto di deliberare l'autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o a suo delegato ai fini della costituzione in giudizio.

IL FUNZIONARIO
dr. Onofrio Venezia

Sesto San Giovanni, 01.07.04